N. 2274/16 R.G.C.
N. 283/18 SENT.
N. 1184/18 CRON.
N. _____ REP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Rossano Calabro, dott.ssa Cecilia Rinaldi, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2274/2016 RG ad oggetto risarcimento danni

TRA

il sig. [redacted] rapp.to e difeso dall' avv. [redacted] ed elett.te dom.to presso il suo studio in [redacted]

attore

contro l' Unipol SAI Ass.ni spa, rapp.ta e difesa dall' avv. A. Cavallo ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Paola, alla via C.so Roma,3,

convenuta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. [redacted] conveniva in giudizio, dinanzi il Giudice di Pace di Rossano C. l' Unipol SAI ass.ni spa, in persona del l.r.p.t. per ivi sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di € 2.499,80, o di altra maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Assumeva l' attore che:- *in data 27.07.2011, alle ore 23,00 circa, in agro di Borgaro-Torino, alla via Risorgimento (angolo piscina), , si verificava un incidente che vedeva coinvolte l' automobile Audi A 6* [redacted] *di proprietà del sig.* [redacted] *condotta,*

nell' occasione dal sig. [redacted] *ed il veicolo Opel Astra,* [redacted] *condotta dal proprietario* [redacted] *: il sinistro si verificava per colpa di quest' ultimo, che non rispettava il segnale di precedenza ed entrava in collisione con l' altro; in conseguenza del sinistro, il sig.* [redacted] *riportava lesioni, per cui necessitava il trasporto presso il PS del P.O. locale.* Si costituiva l' Unipol ass.ni spe, in persona del l.r.p.t., che impugnava e contestava l' assunto attoreo, eccependo preliminarmente l' improcedibilità della domanda per la mancata vocatio in ius del responsabile civile; l' incompetenza territoriale del giudice adito; la prescrizione del credito. Acquisita la prova documentale, assunta quella testimoniale, all' udienza del 18.12.2017, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assegnata a sentenza.

Motivi della decisione

In via pregiudiziale, questo giudicante accoglie l' eccezione di parte convenuta di improcedibilità della domanda, *per carenza di integrità del contraddittorio* nei confronti del responsabile civile, individuato nel proprietario del veicolo Opel Astra , [redacted]. La regolarità del contraddittorio è preliminare alla sollevata questione di competenza territoriale, perché preordinata al fine di consentire al giudice l' individuazione di tutti i fori alternativamente previsti, che parte convenuta avrebbe dovuto indicare. Ciò posto, nel giudizio promosso dal danneggiato contro l' assicuratore volto ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad investimento di veicolo, messo in circolazione stradale, il responsabile civile del danno deve essere necessariamente chiamato; trattasi infatti, secondo le più recenti pronunce della

Suprema Corte di un' ipotesi di *litisconsorzio necessario.* Ne consegue che, qualora il danneggiato abbia proposto domanda solo nei confronti della compagnia assicurativa per la r.c.a. , non anche del proprietario del veicolo , la decisione richiesta, avendo ad oggetto l' accertamento di una situazione giuridica che è unica per più soggetti, è da reputarsi *inutiliter data,* se non emessa nei confronti di tutti. La ratio dell' istituto è quella di tutelare chi ha proposto la domanda, atteso che non potrebbe conseguire quanto richiesto, se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorti. Per quanto su esposto ed evidenziato, questo giudice ritiene di dovere dichiarare nullo il presente processo, ritenendo la sentenza, emessa in violazione delle norme sull' integrità del contraddittorio, *inutiliter data* . Rimette le parti nei termini per instaurare un nuovo giudizio, nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, dinanzi la competente autorità giudiziaria. Ricorrono giuste ragioni per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Rossano Calabro- dott.ssa Cecilia Rinaldi- nella causa civile n. 2274/2016 RG -definitivamente decidendo sulla domanda proposta dal sig. [redacted] con atto di citazione ritualmente notificato, così provvede: 1) dichiara nullo il processo, reputando la presente sentenza *inutiliter data* per difetto di contraddittorio; 2) rimette le parti nei termini per instaurare un nuovo processo nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; 3) compensa le spese.

Rossano Calabro, li 01. 06. 18 -

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE ROSSANO

06 GIU. 2018

DEPOSITATO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dr. Vincenzo Gagliardi

Il Giudice di Pace